



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 92 – 01 APRILE 2022**

Riunione del giorno 21 marzo 2022

**47.21.22** RICORSO proposto dalla **S.S. A.S.D. VOLLEY LETOJANNI** in persona del legale rappresentante pro tempore C/ il sig. **Maurizio SCHIFILLITI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Andrea Ordine – Componente

in relazione al ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dalla società ASD Letojanni in persona del Presidente l.r.p.t. nei confronti del tesserato Schifilliti Maurizio per la riforma della deliberazione 3 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Sicilia in data 19 Gennaio 2022.

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Ricevuto il ricorso il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti all'11 Aprile 2022, data che veniva anticipata al 21 Marzo 2022 su richiesta della parte ricorrente.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Francesco Cerotto per la parte ricorrente e l'Avv. Fontana per il tesserato resistente.

Il legale di parte ricorrente, deduceva, riportandosi al ricorso, che la società aveva impugnato la delibera della Commissione Tesseramento Atleti del 19.01.2022 ritenendola erronea per non aver la commissione di prima istanza valutato gli aspetti di fatto relativi al rapporto con l'atleta Schiffiliti, che aveva militato presso la ASD Volley Letojanni, partecipando a tutte le stagioni sportive ed al quale era stato anche corrisposto un rimborso spese. La società in particolare puntava l'attenzione sulla iniziale volontà del resistente di abbandonare l'attività sportiva per incarichi professionali, volontà contrastante con il successivo tesseramento per altra società.



Veniva poi contestata la giusta causa poiché le distanze fra il luogo degli allenamenti ed il luogo di lavoro non potevano essere ritenute tali da far dichiarare lo svincolo.

La ASD Volley Letojanni deduceva infine l'erroneità della decisione della commissione tesseramento, per non aver la stessa riconosciuto un rimborso spese in favore della società.

Per la determinazione della somma la ricorrente faceva riferimento a tutto il periodo in cui il sodalizio aveva investito per lo stesso atleta nonché all'età, alle capacità tecnico-sportive ed ai campionati precedentemente disputati dallo Schifilliti. Inseriva poi la ricorrente come elemento di valutazione il fatto che vi fosse stata un'offerta di €. 2.000,00 per il cartellino del resistente e che la società aveva sostenuto spese per €. 3.500,00 per i nuovi atleti vincolati.

Parte resistente eccepiva l'incompetenza del Tribunale ed il conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado poiché l'impugnazione doveva essere proposta di fronte la Corte Federale d'Appello così come previsto dal n. 6 dell'art. 35 RAT. Per il resto contestava quanto dedotto dalla società chiedendo comunque il rigetto dell'impugnativa

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e raggiunta la decisione leggeva il dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di incompetenza prospettata dalla parte resistente non ha fondamento.

Il Regolamento giurisdizionale, al quale deve farsi riferimento per le impugnative riguardanti il tesseramento, all'art. 73 n. 1 prevede che avverso le delibere della Commissione Tesseramento atleti è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

Il regolamento giurisdizionale ha sostituito quanto previsto dal più vecchio RAT ed è indubbio che allo stesso debba farsi riferimento per tutto quanto riguarda i procedimenti giurisdizionali.

Venendo al merito, la decisione impugnata ha affrontato il primo aspetto relativo alla opportunità di concedere lo svincolo richiesto e sia la decisione che l'argomentazione a sostegno della stessa appaiono corrette e condivisibili.



L'atleta ha infatti depositato documentazione dalla quale risulta la modifica delle proprie condizioni di lavoro e la distanza fra la sede degli allenamenti ed il luogo di lavoro. Tale motivo appare quindi sufficiente a far dichiarare la sussistenza della giusta causa non imputabile al sodalizio, di cui all'art. 35 RAT.

Non appare invece corretto quanto deciso in primo grado in merito all'indennizzo. Lo stesso art. 35 al punto 4 prevede che *"In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all'associato l'atleta ..., qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa"*.

Ai fini della quantificazione del rimborso spese, gli elementi forniti dalla società non sono però sufficienti per la sua determinazione e pertanto il Tribunale lo ha calcolato in via equitativa come in dispositivo.

### **PQM**

Il Tribunale Federale a parziale modifica della deliberazione n. 3 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Sicilia del 19 Gennaio 2022:

- 1) Conferma lo svincolo del tesserato Schifilliti Maurizio.
- 2) Determina l'indennizzo che l'atleta deve corrispondere alla ASD Volley Letojanni in € 500,00 subordinando l'efficacia dello svincolo al versamento di tale indennizzo.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 28 Marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 aprile 2022